

19 ottobre 2022



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**ALCOLE ETILICO DESTINATO ALLA
PRODUZIONE DI BENZINA – VINCOLI DI
CIRCOLAZIONE E DEPOSITO**

Open Hearing

Decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995

- Art. 3 - Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità.
- Art. 5 - La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale

CAPO II (Prodotti energetici - Carburanti)

- Art. 21, comma 4: è sottoposto ad accisa [...] ogni prodotto destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante
- Art.21, comma 12: Qualora vengano autorizzate miscele dei prodotti energetici, tra loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
- Art.23, comma 13 (depositi fiscali di prodotti energetici) - Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'ADM può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche
- Art. 24bis: le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

Decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995

CAPO III (Alcole e bevande alcoliche)

- Art. 27, comma 2, lettera b: L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare
- Art.33, comma 7 (depositi fiscali di prodotti alcolici) - Per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione.
- Art.67, comma 6, regime di vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene (ex art.23 del D.M.153/01 nonché, in quanto applicabili, le disposizioni del D.L.1322/1952)

Decreto Legge 10 Gennaio 2006 n.2 – art.2-quater

- A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili (tra i quali, i cosiddetti biocarburanti avanzati). I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
- Quota minima progressivamente crescente dal 2007. Al 2022, la quota di biocarburanti da immettere in consumo è pari a 10 % di cui 3% di biocarburanti avanzati.

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 – art.39, lettera d)

- a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina è almeno pari allo 0,5 per cento sul totale della benzina immessa in consumo;
- a partire dal 2025, la predetta quota di biocarburanti è almeno pari al 3 per cento

- Un biocarburante è un prodotto energetico destinato alla carburazione e, pertanto, soggetto alla disciplina delle accise.
- La fabbricazione / importazione dei biocarburanti è effettuata sotto vigilanza fiscale (sottoposta ad accertamento quali - quantitativo di ADM e di norma, effettuata in regime di deposito fiscale).
- Un biocarburante è, di norma, ottenuto da materie prime sottoposte a vigilanza fiscale, se trattasi di materie prime alcoligene.
- Un biocarburante utilizzato in miscela con carburante acquisisce, di norma, la fiscalità del carburante con il quale è miscelato. Nel deposito fiscale può essere o un semilavorato ovvero un prodotto finito.
- Il biocarburante immesso in consumo tal quale è sottoposto ad accisa, con l'aliquota dal carburante equivalente. Il biocarburante immesso in consumo tal quale circola con l'e-DAS.
- L'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti induce un rilevante costo nel prezzo finale del carburante.
- Il quantitativo complessivo di biocarburanti immessi in consumo da un deposito fiscale dipende dalla relativa percentuale di miscelazione con i carburanti immessi in consumo dal medesimo deposito fiscale.
- Ove non correttamente controllato dal punto di vista fiscale e doganale, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti si presta a frodi, abusi ed elusioni (di natura fiscale – accise e IVA, doganale, ambientale).

ALCOLE ETILICO USATO COME BIOCARBURANTE

Contesto fiscale per l'adeguamento al nuovo obbligo

Per effetto del nuovo obbligo di miscelazione è probabile lo sviluppo di una filiera nazionale dell'etanolo destinato ad essere miscelato con benzina per essere immesso in consumo per uso carburazione.

L'alcol etilico per uso carburazione deve essere denaturato con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria per abbattere il carico di imposta da quello dell'etanolo a quello della benzina (da 1.035,52 €/ettolitro anidro a 20°C a 728,40 €/mille litri a 15°C)

L'alcole etilico denaturato utilizzato, da solo o in miscela, come carburante è soggetto alla disciplina fiscale prevista dall'art.21, comma 4, del testo unico delle accise (ex articolo 11, comma 1 del D.M.524/96)

Con la denaturazione l'etanolo viene «portato» nella disciplina del Capo II del TUA (diviene, di fatto, un semilavorato che sarà miscelato presso i depositi fiscali di oli minerali per ottenere benzina).

Le operazioni di denaturazione dell'alcole sono disciplinate dall'art.6 del D.M.153/01. Le operazioni di miscelazione sono effettuate nei depositi fiscali di prodotti energetici.

La miscela risultante (fino allo 0,5 % di alcol etilico) conserva le caratteristiche della benzina NC 2710 12 e, quindi, è fiscalmente una benzina per l'intero quantitativo. Necessario tracciare la percentuale di alcol etilico anche in miscela con la benzina

La disciplina dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti prevede nell'ambito della quota d'obbligo una ripartizione differenziata in funzione della tipologia di materia prima utilizzata per la loro produzione (*Avanzati, Single e Double counting*)

DENATURAZIONE DELL'ALCOL PER UTILIZZO QUALE BIOCARBURANTE IN MISCELA CON BENZINA

Bozza circolare al vaglio dell'ADM

- Visto quanto specificato nella norma UNI EN 15376 “*Etanolo come componente di miscelazione della benzina*”, e in applicazione dell’art.2, comma 6, del D.M.524/96, è autorizzata, per l’alcole etilico (NC 2207) destinato ad essere impiegato nella preparazione di benzina (NC 2710 12) da parte di depositari autorizzati nel settore dei prodotti energetici, la seguente formula di denaturazione speciale:

Per ogni ettolitro anidro di alcol etilico, misurato a 15°C, aggiungere 1 litro a 15°C di benzina.

- Dalle tavole alcolometriche pratiche si evince che, per ottenere il volume anidro a 15°C dell’etanolo, è necessario moltiplicarne il volume anidro a 20°C per il fattore 0,995025
- Atteso che la destinazione dell’etanolo sarà quella di miscela con la benzina, si ritiene che il denaturante più opportuno sia la benzina stessa.
- Allo stato, attesa la modesta percentuale di etanolo in miscela non è previsto l’impiego di un marcante.
- Le operazioni di denaturazione possono essere effettuate o presso il deposito fiscale di alcolici o presso il deposito fiscale di energetici, secondo disposizioni art.6 del D.M.153/2001.

- La circolazione dell'alcole DS con la predetta formulazione, dagli impianti di denaturazione a quelli di utilizzazione, è effettuata, ai sensi dell'art.2, comma 7 del predetto D.M.524/96, con la scorta dell'e-AD.
- Sul quantitativo circolante, espresso in litri a 15°C, dovrà essere prestata una cauzione pari al 10% dell'accisa gravante, calcolata sulla base dell'aliquota vigente per la benzina. Nell'e-AD dovrà, altresì, essere fornita indicazione della densità a 15°C dell'alcole DS trasferito.
- Non costituisce motivo ostativo alla circolazione la circostanza che il deposito fiscale mittente operi nel settore dell'alcole (e che, quindi, sia identificato da un codice d'accisa avente come settimo carattere la lettera "A") mentre quello di destinazione operi nel settore dei prodotti energetici (e che, quindi, sia identificato da un codice d'accisa avente come settimo carattere la lettera "O"), tenuto conto dell'univoca destinazione dell'alcol denaturato nella produzione di benzina per uso carburazione.
- Qualora l'alcol etilico sia trasferito non denaturato dall'impianto di fabbricazione o dal deposito di importazione al deposito fiscale di prodotti energetici di destinazione, quest'ultimo è tenuto ad denunciarsi anche come deposito di alcole. La circolazione è effettuata con e-AD con cauzione calcolata con l'aliquota di accisa sull'alcol etilico.

DENATURAZIONE DELL'ALCOL PER UTILIZZO QUALE BIOCARBURANTE IN MISCELA CON BENZINA


Bozza circolare al vaglio dell'ADM

- Il deposito fiscale di prodotti energetici destinatario, anteriormente alla prima ricezione del prodotto, fornirà apposita denuncia integrativa all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, indicando i serbatoi destinati allo stoccaggio dell'etanolo DS nonché tutte le linee di trasferimento che saranno utilizzate per effettuarne il *blending* per la produzione di benzina. A tal fine, l'UD competente curerà la necessaria attività istruttoria, acquisendo, qualora non già disponibile agli atti dell'Ufficio, l'eventuale documentazione tecnica necessaria per la compiuta descrizione del nuovo assetto dell'impianto.
- L'alcole DS in argomento sarà trattato come un semilavorato, stoccato nel deposito fiscale unicamente per la successiva preparazione della benzina, in qualità di componente. Gli scarichi del prodotto dovranno essere debitamente quantificati o tramite misuratori meccanici, ovvero tramite serbatoio tarato. Per le necessarie correzioni di volume e per il calcolo della densità a 15°C trovano applicazione le tavole alcolometriche internazionali valide per le miscele idroalcoliche.
- La contabilità dell'alcole DS dovrà essere tenuta in unità di volume a 15°C ed i documenti giustificativi del carico e dello scarico dovranno essere debitamente conservati dal depositario, anche in formato elettronico e nel rispetto delle indicazioni dell'art.2, comma 7 del D.M.524/96, secondo le indicazioni che l'Ufficio delle dogane avrà cura di definire, nel rispetto della consolidata operatività del deposito.

- Nelle more dell'effettiva diffusione delle miscele benzina - etanolo nel *downstream* petrolifero nazionale e della concreta valutazione dei rischi fiscali ad essa connessi, resta inteso che, indipendentemente dalle modalità con le quali l'etanolo è addotto all'impianto di produzione, la benzina additivata con l'alcol DS dovrà essere presentata all'accertamento di produzione in serbatoio, con le consolidate modalità operative.
- Presso l'opificio di denaturazione dell'alcole è ammessa la detenzione di benzina ad imposta assolta, nelle quantità necessarie per assicurare l'operatività dell'impianto, determinate dal competente Ufficio delle dogane, in funzione della quantità massima di alcole DS che può essere stoccata nonché del relativo tasso di movimentazione previsto.
- Qualora lo stoccaggio complessivo di prodotti energetici (ivi inclusa la predetta benzina utilizzata per la denaturazione) superi la capacità di 25 m³, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.25, comma 2, lettera a del D.Lgs. 504/95.

BIOCARBURANTI - ACCERTAMENTO E CONTABILIZZAZIONE PRESSO I DEPOSITI FISCALI

Schema della filiera dei biocarburanti e della relativa miscelazione



BIOCARBURANTI - ACCERTAMENTO E CONTABILIZZAZIONE PRESSO I DEPOSITI FISCALI

Finalità e struttura



- Possibile ricevere alcole già denaturato presso deposito di oli minerali (trattasi di «semilavorato»).

BIOCARBURANTI - ACCERTAMENTO E CONTABILIZZAZIONE PRESSO I DEPOSITI FISCALI

Finalità e struttura

